



**SEGRETERIA DI STATO  
INDUSTRIA ARTIGIANATO  
E COMMERCIO**

PROGETTO DI LEGGE

“Legge di riforma in materia di aviazione civile”

**TITOLO I  
AUTORITÀ PER L'AVIAZIONE CIVILE E LA NAVIGAZIONE MARITTIMA  
CAA MNA SMR**

**CAPO I  
DEFINIZIONE E ATTRIBUZIONI**

Art. 1  
*(Denominazione)*

1. L'Autorità per l'Aviazione Civile e la Navigazione Marittima (CAA MNA SMR) è un Ente Pubblico, dotato di personalità giuridica, con autonomia regolamentare, contabile, organizzativa e amministrativa.
2. Ai sensi della presente Legge, l'Autorità per l'Aviazione Civile e la Navigazione Marittima della Repubblica di San Marino (CAA MNA SMR) è anche denominata “Autorità per l'Aviazione Civile” o “Autorità”.

**CAPO II  
COMPOSIZIONE E FUNZIONAMENTO**

Art. 2  
*(Organi di gestione)*

1. Gli organi di gestione dell'Autorità sono:
  - a) il Comitato Esecutivo;
  - b) il Direttore Generale;
  - c) il Collegio dei Sindaci Revisori.

Art. 3  
*(Comitato Esecutivo)*

1. Il Comitato Esecutivo è l'organo competente per l'approvazione di tutti gli atti dell'Autorità aventi natura amministrativa, contabile e funzionale. Compete, altresì, al Comitato Esecutivo nominare rappresentanti in seno ad Organizzazioni di carattere pubblico su proposta del Direttore Generale.
2. Il Comitato Esecutivo dell'Autorità è così composto:
  - a) Direttore Generale che assume le funzioni di presidente ;
  - b) Segretario Generale;

**REPUBBLICA DI SAN MARINO**

Contrada del Collegio, 38 - 47890 San Marino  
segreteria.industria@gov.sm - [www.industria.sm](http://www.industria.sm)

T +378 (0549) 882 924  
F +378 (0549) 882529

- c) Delegato della Segreteria di Stato con delega ai Trasporti con la funzione di segretario;
- d) Delegato della Segreteria di Stato per le Finanze e Bilancio;
- e) Tre membri designati dal Consiglio Grande e Generale.

3. Alle sedute del Comitato Esecutivo possono partecipare, e comunque devono essere invitati e in caso di assenza successivamente informati, i membri del Collegio dei Sindaci Revisori ai quali sono assegnati i compiti di controllo, vigilanza e consulenza stabiliti dalla legge, con l'obbligo di segnalazione dell'attività alla Commissione di Controllo della Finanza Pubblica, di cui alla Legge 18 febbraio 1998 n. 30.

4. I componenti del Comitato Esecutivo durano in carica 3 anni con possibilità di rinomina una sola volta.

5. Con apposito decreto delegato si prevederà il regime di incompatibilità dei componenti il comitato esecutivo

#### Art. 4

##### *(Convocazione del Comitato Esecutivo)*

1. Il Comitato Esecutivo dell'Autorità è convocato dal Direttore Generale almeno una volta ogni trimestre.

2. Nella lettera di convocazione devono essere indicati data, ora, luogo della seduta e gli argomenti posti all'ordine del giorno.

3. La convocazione può essere inoltrata anche a mezzo posta elettronica e deve pervenire almeno cinque giorni prima della seduta.

4. Tutte le pratiche e le richieste di pertinenza del Comitato Esecutivo devono essere inviate al Direttore Generale, il quale stabilisce gli argomenti da porre all'ordine del giorno.

5. Le pratiche da inserire all'ordine del giorno devono pervenire al Direttore Generale almeno cinque giorni prima della seduta prevista.

6. Allegata alla lettera di convocazione deve essere inoltrata anche la bozza del verbale dell'ultima seduta, redatta dal segretario.

7. Le pratiche da esaminare sono a disposizione dei membri del Comitato Esecutivo presso la sede dell'Autorità.

#### Art. 5

##### *(Validità delle sedute)*

1. Le sedute del Comitato Esecutivo sono dichiarate valide quando è presente la maggioranza dei suoi componenti.

2. Le sedute del Comitato Esecutivo non possono essere dichiarate valide:

- a) qualora manchi il Direttore Generale o suo delegato;
- b) qualora manchi il numero legale.

3. Il segretario svolge le funzioni di segretario verbalizzante. In caso di sua assenza la funzione è assunta dal membro più giovane del Comitato Esecutivo.

#### Art. 6

##### *(Votazioni)*

1. Per la validità delle delibere è richiesto il voto della maggioranza dei componenti il Comitato Esecutivo. In caso di parità prevale il voto del Presidente.

2. Le riunioni del Comitato Esecutivo e le delibere in esse adottate devono risultare da apposito processo verbale predisposto dal segretario.

3. Le delibere del Comitato Esecutivo sono immediatamente esecutive, ad eccezione di quelle da sottoporre al controllo preventivo della Commissione di Controllo della Finanza Pubblica.

#### **REPUBBLICA DI SAN MARINO**

Contrada del Collegio, 38 - 47890 San Marino  
segreteria.industria@gov.sm - [www.industria.sm](http://www.industria.sm)

T +378 (0549) 882 924  
F +378 (0549) 882529



